

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 320 del 07/07/2006

OGGETTO: Direzione – Settore Tecnico Controlli Fitosanitari – Precrizioni applicative del D.M. 22/11/1996 “Lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO CONTROLLI FITOSANITARI

Preso atto che la L.R. n° 26 del 28.03.1996 ha disposto il trasferimento a questa Agenzia delle funzioni e del personale del "Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana";

Vista la L.R. n° 57 del 06.04.2000 "Disciplina fitosanitaria della produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n° 2002/89/CE, stabilisce le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto l'art. 8 del D.Lgs 214/05 " Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale";

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n° 214/05 che fissa sanzioni amministrative, comma 5 per coloro che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9; comma 23 per coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale;

Considerato che con Decreto Ministeriale del 23/02/2006 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato le misure di lotta obbligatoria contro *Dryocosmus kuriphilus*;

Considerato che l'ARPAT svolge le funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di controllo e vigilanza fitosanitaria, per gli effetti dell'art. 8 ter (competenze in materia fitosanitaria) della L.R. 26/96.

Preso atto che da alcuni anni è stata segnalata in Italia la presenza dell'insetto cinipide (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu), che attacca le piante di castagno, sia quelle europee (*Castanea sativa* Mill.) sia gli ibridi euro-giapponesi.

Considerato che nelle realtà castanicole in cui il cinipide si è propagato ha provocato pesanti danni sia per quanto riguarda la produzione di frutti sia relativamente alle condizioni vegetative delle piante.

Considerando che in molte zone della Toscana il castagno rappresenta una fonte di reddito importante, ma anche una componente della cultura e del paesaggio locale,

Preso atto dell'art. 1 del D.M. 23 febbraio 2006 che istituisce la "Lotta obbligatoria contro l'insetto *Dryocosmus kuriphilus*).

Preso atto dell'art. 50 del D.Lgs 19 agosto n. 214, che stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Sentito il parere delle istituzioni scientifiche ed a seguito della consultazione delle parti ininteressate avvenuta in data 14 giugno 2006.

Attestato che a seguito dell'istruttoria effettuata, il contenuto della presente proposta è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, propone al Direttore Generale l'adozione del conseguente decreto;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. n° 66 del 18 aprile 1995 avente per oggetto: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Vista la Deliberazione della G.R.T. n° 164 del 21/09/2005 con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Rilevato che il dirigente proponente, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ha attestato che l'atto è utile nella forma e nella sostanza per il servizio pubblico ed è regolare sotto l'aspetto tecnico-amministrativo

Preso atto che il responsabile dell'Area Bilancio ha espresso parere positivo di regolarità contabile, in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia.

Vista la firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico riportati nel frontespizio ed attestante il parere favorevole

Decreta

le seguenti prescrizioni volte a prevenire la diffusione dell'insetto *Dryocosmus kuriphilus* ai fini della tutela dei popolamenti di castagno:

1) Attività di monitoraggio

L'ARPAT, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato ed anche attraverso il Progetto Regionale "META" relativamente alle aree boscate e dei castagneti da frutto, effettuerà monitoraggio sul territorio incrementando i controlli sui vivai. ARPAT, con propria determinazione, provvederà a comunicare, annualmente, le aree castanicole in cui è stata riscontrata la presenza di *Dryocosmus kuriphilus* ricadenti nel territorio di propria competenza

entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. Nel caso in cui venga accertata la presenza del cinipide, l'ARPAT dichiarerà lo *status* di dette aree, definendole focolaio oppure insediamento così come previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 23 febbraio 2006.

2) Attività di informazione e divulgazione

L' ARPAT ritiene fondamentale nella prevenzione alla diffusione del cinipide del castagno la conoscenza dell'insetto e i danni che lo stesso può arrecare al patrimonio castanicolo toscano. A tale scopo ARPAT, anche in collaborazione con altri enti ed agenzie regionali, provvederà ad effettuare la massima divulgazione ed informazione tra gli operatori del settore sulla nuova emergenza fitosanitaria.

3) Studio su mezzi di contenimento

In considerazione del fatto che allo stato attuale le possibilità di lotta contro questo fitofago sono limitate e non sempre efficaci, oltre al fatto che possono comportare gravi rischi ambientali, ARPAT intende promuovere iniziative di studio e sperimentazione di tecniche di contenimento del *Dryocosmus kuriphilus* ecocompatibili, anche in collaborazione con altre strutture regionali.

4) Obblighi

In considerazione del fatto che il vettore principale dell'introduzione del *Dryocosmus kuriphilus* in aree indenni è rappresentato dal commercio di astoni e marze infestate, si ritiene necessario l'applicazione di una serie di iniziative atte a prevenire la possibilità di introduzione e la diffusione di questo parassita:

- i vivaisti che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione devono comunicare agli uffici ARPAT competenti per territorio la fonte di approvvigionamento del materiale di castagno entro dieci giorni dal ricevimento e comunque prima della messa in commercio. Detta comunicazione potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax;
- i castanicoltori che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione devono comunicare agli uffici ARPAT competenti per territorio la fonte di approvvigionamento del materiale di castagno entro dieci giorni dal ricevimento. Detta comunicazione potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax. Gli stessi sono tenuti ad osservare attentamente i giovani impianti per poter intervenire in tempo utile ad eliminare le eventuali galle comparse alla ripresa vegetativa e comunque entro il mese di maggio;
- chiunque venga a conoscenza della sospetta presenza o del rinvenimento di sintomi di infestazioni (galle) su piante di castagno deve darne tempestiva comunicazione o alla Provincia o Comunità Montana competente, così come previsto dal regolamento forestale, o direttamente all'ufficio ARPAT competente per territorio.

5) Restrizioni

Il controllo sulla presenza delle sintomatologie dell'insetto (galle) può essere svolto solamente nella stagione vegetativa e non durante il periodo di riposo vegetativo. Pertanto le piante o le parti di pianta di castagno acquistate da vivaisti e provenienti da regioni nelle quali siano state accertate aree riconosciute infestate dal cinipide potranno essere sottoposte, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 57 art 9, a quarantena fitosanitaria.

6) Divieti

È vietato a chiunque detenere, trasportare e porre in circolazione, a qualsiasi titolo, piante o parti di pianta infestate da *Dryocosmus kuriphilu* senza la specifica e preventiva autorizzazione da parte dell' ARPAT.

7) Misure fitosanitarie

Nelle aree in cui venga accertata la presenza del cinipide, l'ARPAT, con proprio atto, dichiarerà lo *status* di dette aree, definendole focolaio oppure insediamento così come previsto dagli artt. 5 e 6 del D.M. 23 febbraio 2006.

Nelle stesse zone l'ARPAT con specifico atto, sentite le istituzioni scientifiche, provvederà ad emanare le misure fitosanitarie ritenute più idonee al fine di eradicare il litofago o di limitarne la sua diffusione.

8) Provvedimenti sanzionatori

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti 4) e 6) del presente decreto comporterà il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 23 del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del C.P..

9) Di approvare l' allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

10) Di dare atto che il presente decreto non comporta spese;

11) Di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n° 241/1990, il Dott. Maurizio Biasci e di incaricare per la predisposizione, l'attuazione ed il controllo delle misure fitosanitarie necessarie alla lotta obbligatoria gli Ispettori fitosanitari dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAT competenti per territorio;

12) Di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005;

13) Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

Sonia Cantoni

ALLEGATO A: Indirizzi dei Dipartimenti ARPAT competenti per territorio dove inviare le comunicazioni.